

## **PARERE N. 42 del 18 dicembre 2006**

### **MASSIMA**

*L'istanza di interpello, sulla base delle circostanze che emergono dalla stessa, presenta profili di elusività, in quanto priva di valide ragioni economiche (non essendo sufficienti a dimostrare la sussistenza delle stesse la mera enunciazione di interessi divergenti tra i soci della scindenda, senza alcuna dimostrazione in concreto di tale dissidio) e diretta a conseguire un vantaggio fiscale indebito, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.*